

**Indicazioni relative all'ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro**

Capitolo 2: Esigenze particolari relative alla tutela della salute  
Sezione 7: Spogliatoi, lavabi, gabinetti, refettori, locali di soggiorno, pronto soccorso  
Art. 34 Protezione delle donne incinte e delle madri che allattano



**Art. 34**

Articolo 34

## Protezione delle donne incinte e delle madri che allattano

Alle donne incinte e alle madri che allattano dev'essere offerta la possibilità di stendersi e riposarsi in condizioni adeguate.

Una adeguata possibilità di riposarsi è considerata la messa a disposizione di un comodo lettino in locale separato, pulito e possibilmente calmo in cui regnano buone condizioni climatiche.

Una possibilità consiste anche nell'allestire, o separare, una zona di riposo all'interno di un locale tranquillo destinato ad altro uso. Si può utilizzare, ad esempio, l'infermeria con il suo lettino di visita medica (Indicazioni relative all'[art. 36 OLL 3](#)). Il lato testa e, possibilmente, anche il lato piedi dovrebbero essere regolabili in altezza.

Per quanto riguarda il numero di locali di riposo, l'azienda è tenuta ad organizzarsi in base alla situazione. Se necessario, più aziende possono unire le forze e disporre di uno o più locali di riposo.

Altre disposizioni di protezione delle donne incinte e delle madri allattanti sono contenute nel capitolo 5 dell'OLL 1 «Protezione speciale delle donne» e nell'ordinanza sulla protezione della maternità (ordinanza sui lavori pericolosi o gravosi durante la gravidanza e la maternità, [RS 822.111.52](#)).